



*Studio Notarile Associato
Stefano Mazzetti
M. Adelaide Amati Marchionni*

Repertorio n.36785

Raccolta n.23134 -

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno 2018 (duemiladiciotto), questo giorno di martedì 15 (quindici) del mese di maggio, alle ore 16,00.

In Bologna, via del Sostegno n.4.

Avanti a me **Dott. STEFANO MAZZETTI**, Notaio in San Lazzaro di Savena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, si è costituita la signora:

- **ZUMBO ANGELICA ISABELLA**, nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 23 ottobre 1975, domiciliata per la carica presso la sede dell'infracitata società.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo.

La signora ZUMBO ANGELICA ISABELLA dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della società "**SOLLIEVO BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", con sede in Bologna, via del Sostegno n.4, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale 03602321204, numero di Repertorio Economico Amministrativo BO - 532209, e che si è qui riunita l'assemblea dei soci della società suddetta per discutere e deliberare sul seguente

----- **Ordine del giorno:** -----

- modifiche statutarie e approvazione di nuovo testo dello Statuto sociale; -
- varie ed eventuali.

La comparente assume la presidenza dell'assemblea così come previsto dal vigente Statuto sociale e chiede a me Notaio di assistervi e redigerne il relativo verbale.

Quindi il Presidente dichiara:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, in conformità del vigente Statuto sociale, per oggi, in questi luogo ed ora, in seconda convocazione, mediante avviso inviato ai soci in data 13 aprile 2018;
- che l'assemblea in prima convocazione, indetta per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 8.00, è andata deserta come dichiara il Presidente;
- che nell'avviso di convocazione suddetto vennero indicati luogo ed ora per l'assemblea di seconda convocazione;
- che è stata data massima diffusione della suddetta convocazione anche attraverso l'affissione del relativo avviso nella sede legale ed in tutte le unità locali, nonchè mediante pubblicazione del medesimo all'interno del sito internet della società;
- che sono presenti, in proprio o per deleghe da conservarsi agli atti della società, numero 49 (quarantanove) soci su un totale di n.87 (ottantasette) soci aventi diritto di voto alla data odierna, e più precisamente sono presenti i soci risultanti dal "foglio delle presenze" che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente;
- che le deleghe sono state controllate nella loro regolarità da parte del Presidente dell'assemblea e si conservano agli atti della società;
- che è presente l'Organo amministrativo nella persona di essa comparente signora ZUMBO ANGELICA ISABELLA, quale Amministratore Unico;
- che la società alla data odierna è priva di organo di controllo;
- che esso Presidente ha accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti a partecipare all'assemblea e che pertanto l'assemblea stessa è valida-

*San Lazzaro di Savena (Bo)
via Emilia, 251 - tel. 051450821
Anzola dell'Emilia (Bo)
via Baiesi, 18/B - tel. 051829390*

Registrato alla
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Bologna 2

in data 28/05/2018
al n. 10146
serie 1T
esatti Euro 200,00

mente costituita a norma di legge e del vigente Statuto sociale e può efficacemente deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno, sui quali i soci presenti, in proprio e a mezzo dei propri delegati, come meglio indicato nel citato "foglio delle presenze", si dichiarano informati. -----

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea le ragioni che rendono opportuna l'adozione di un nuovo testo di Statuto sociale in quanto l'attuale Statuto prevede che la società cooperativa sia retta dalle norme del Codice Civile in materia di società cooperative ed in particolare dalle norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, mentre ora si propone ai soci che la società cooperativa in oggetto sia retta sempre dalle norme del Codice Civile in materia di società cooperative ma, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile in materia di società per azioni, ed espone pertanto all'assemblea un breve riepilogo delle modifiche proposte. ----

Illustra inoltre la necessità di nominare, in base alla nuova previsione normativa dell'art.2542 Cod.Civ. (così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017 n.205), un organo amministrativo collegiale. -----

Il Presidente invita l'assemblea a deliberare in proposito. -----

Dopo esauriente discussione l'assemblea, udito l'esposto del Presidente, all'unanimità -----

delibera: -----

* di adottare un nuovo testo di Statuto sociale che permetta alla società cooperativa di essere retta dalle norme del Codice Civile in materia di società cooperative e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile in materia di società per azioni, come meglio sopra precisato dal Presidente, anche in conformità alla nuova previsione normativa dell'art.2542 Cod.Civ. (così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017 n.205) in tema di organo amministrativo collegiale; -----

* di prendere atto del disposto del nuovo art.2542 Cod.Civ. in tema di organo amministrativo collegiale, così come recepito dallo Statuto sociale appena adottato, e di nominare al posto dell'attuale Amministratore Unico, un Consiglio di Amministrazione composto di tre componenti in persona dei signori: -----

- MEZZINI SILVIA (nata a Bologna il 6 ottobre 1975, domiciliata a Bologna in via del Milliaro n.9/2, codice fiscale MZZ SLV 75R46 A944K), quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere, -----

- BLO LAURA (nata a Ferrara il giorno 1 luglio 1986, domiciliata a Maranello (MO) in via Elsa Morante n.27, codice fiscale BLO LRA 86L41 D548J), quale Consigliere, -----

- D'AURELIO ANNAMARIA (nata a Nocera Inferiore (SA) il 6 luglio 1971, domiciliata a Castel San Pietro Terme (BO) in via Sicilia n.3, codice fiscale DRL NMR 71L46 F912T), quale Consigliere, -----

che rimarranno in carica per tre esercizi sociali e pertanto sino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi); i nominati Amministratori, presenti, dichiarano di accettare non sussistendo cause di ineleggibilità e/o di decadenza previste dalla legge ed autorizzano me Notaio a comunicare la propria nomina al Registro delle Imprese; -----

* di nominare, a seguito delle modifiche Statutarie sopra adottate, quale Revisore legale dei Conti, la signora GUIDI LAURA (nata a Galliera (BO) il 31 ottobre 1947, domiciliata a San Pietro in Casale (BO) in via Cesare Battì-

sti n.29, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n.29846, nominata con Decreto Ministeriale in data 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31/bis del 21 aprile 1995, che rimarrà in carica per tre esercizi sociali, fino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventenni); la nominata signora GUIDI LAURA ha dichiarato di accettare non sussistendo cause di ineleggibilità e/o di decadenza previste dalla legge; ---

* di dare atto che la società non si trova nell'obbligatorietà di nominare un collegio sindacale ai sensi del combinato disposto degli artt.2543 - 2477 Cod. Civ.; -----

* di dare mandato all'Organo amministrativo per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione delle presenti delibere, in particolare quelli inerenti il rilascio dei titoli azionari. -----

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto sociale, aggiornato con le modifiche testè deliberate, che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura da me Notaio datane alla comparente. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17,55. -----

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.19 Tab. allegato B) al D.P.R. n.642 del 1972. -----

La comparente consente il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196. Gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi. -----

Io Notaio ho letto il presente atto alla comparente, la quale lo approva e con me lo sottoscrive alla medesima ora in cui viene sciolta l'assemblea. Consta di due fogli scritti col sistema meccanografico da persona di mia fiducia e completati di mia mano per cinque pagine intere e parte di questa sesta. ---

F.to ZUMBO ANGELICA ISABELLA -----

F.to STEFANO MAZZETTI NOTAIO -----

A

ALLEGATO " A " ALLA RACC. N° 23134

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 15/05/2018



N.	COGNOME E NOME	Presente	Presente per delega
1	Abuengmo Henrietta Mbu	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2	Andrei Nicoleta Iunia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Basile Giuseppe	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4	Becciv Valentina	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Bivona Roberta Maria	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
6	Blo Laura	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Buhuceanu Otilia Elena	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
8	Califano Antonio	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	Campochiaro Agostino	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	Carasi Concetta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	Capraru Monica	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	Cinelli Domenico	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
13	Ciobotaru Natalia	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
14	Constantinescu Mihaela	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
15	Craciun Lucica	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
16	D'Aurelio Annamaria	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
17	De Cata Antonio	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
18	De Cata Stefano	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
19	De Iure Angela	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
20	De Lucia Veronica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21	De Vivo Maddalena	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22	Del Mastro Luigi	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
23	Di Piano Rosalia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24	Di Pietrantonio Antonio	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
25	Dumitru Ileana	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
26	Evstratova Tatiana	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
27	Gaggiolesi Barbara	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
28	Galang Kathleen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
29	Gharbi Fathia	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
30	Ghervasa Elena Loredana	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
31	Gindea Alina	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
32	Gojinevschi Olga	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
33	Guerrini Clizia	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
34	Henriques Mendes Saba Maria Tomazia	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
35	Hussein Toto Armant Samera	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
36	Iacobciuc Zinaida	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

efuzio foballo efuto

37	Ingrasciotta Sabrina	0	0
38	Jurcanu Aliona	0	0
39	Langone Carmen	0	0
40	Lefter Antoneta	0	0
41	Leva Stefania	0	0
42	Lopiano Antonietta	0	0
43	Luca Mariana	0	0
44	Mandea Dorin	0	0
45	Marino Maria	0	0
46	Marotta Francesca	0	0
47	Marra Rosario	0	0
48	Martan V. Daniela	0	0
49	Mascaro Salvatore	0	0
50	Mesiti Martina	0	0
51	Mezzini Silvia	0	0
52	Mihai Luminita	0	0
53	Montaperto Alessandro	0	0
54	Muca Fiquirete	0	0
55	Natali Katuscia	0	0
56	Necula Felicia	0	0
57	Ngah Nkolo Marie Louise	0	0
58	Nita Elena	0	0
59	Olaru Vochita	0	0
60	Predescu Marioara	0	0
61	Rey Oksana	0	0
62	Rivera Yudelka Altagracia	0	0
63	Roblez Cordova Carmen Irma	0	0
64	Rotaru Valentina	0	0
65	Rusu Alina	0	0
66	Sogor Daniela	0	0
67	Santonicola Maria	0	0
68	Selis Rita	0	0
69	Silivestru Angela	0	0
70	Sisianu Rodica	0	0
71	Solonaru Tatiana	0	0
72	Stafie Mariana	0	0
73	Sticlaru Ionela	0	0
74	Sydorova Olga	0	0
75	Szabo Geanina	0	0
76	Tagubuan Ellen May	0	0

efelice Fodello efelo



77	Tancredi Carla Rita	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
78	Tassoni Fabio	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
79	Trabelsi Najova	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
80	Tsagueu Anne Marie	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
81	Ungureanu Violeta Ionuta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
82	Uruena Garcia Leydi Fernanda	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
83	Venturoli Francesca	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
84	Vetro Clara	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
85	Vitolo Salvatore	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
86	Zosim Doina	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
87	Zumbo Angelica Isabella	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

14 PRESENTI

35 PER DELEGA

TOTALE 49

Effelice Sabote efuho



Studio Notarile Associato
Stefano Mazzetti
M. Adelaide Amati Marchionni

San Lazzaro di Savena (BO)
via Emilia, 251 - tel. 051450821
Anzola dell'Emilia (BO)
via Baiesi, 18/B - tel. 051829390

Allegato "B" alla Raccolta n.23134 -----

STATUTO -----

TITOLO I -----

- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI -

I DENOMINAZIONE -----

E' costituita una società cooperativa sotto la denominazione "**SOLLIEVO BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**". -----

II SEDE -----

La cooperativa ha sede legale in Bologna, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi. -----

III DURATA -----

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci. -----

IV NORME APPLICABILI -----

Alla cooperativa si applica la normativa speciale in materia e, in particolare, la l. n. 381 del 1991, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, nonché il d.lgs. n. 112 del 2017 relativo alla disciplina dell'impresa sociale, quest'ultimo nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibile. -----

Inoltre, alla cooperativa si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, le disposizioni sulle società per azioni. -----

TITOLO II -----

SCOPI - OGGETTO -----

V SCOPI -----

Ai sensi dell'art. 1, l. n. 381 del 1991, lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----

La cooperativa, inoltre, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. ---

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci. -----

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative e degli apporti di soggetti diversi dai soci. -----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla l. n. 142 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. -----

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti. -----

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod. civ.. -----

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 cod. civ.. ----

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111 septies disp. att. cod. civ.. -----

VI OGGETTO SOCIALE -----

Ai sensi dell'art. 1, lett. a), l. n. 381 del 1991, la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: -----

a) lo svolgimento della gestione dei servizi Socio-sanitari ed educativi quali gestione, organizzazione, alloggio, ristorazione, pulizia, manutenzione, giardinaggio, sanificazione e sanitarizzazione e disinfestazione con formula "Global Services" di Strutture Accreditate e non, Residenze Sanitarie Assistenziali, Case Residenze per Anziani, Case di riposo, Case Protette per anziani non autosufficienti, parzialmente non autosufficienti, autosufficienti, Case di Cura, Hospice, Centri o Nuclei per persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta, Residenze Assistenziali Flessibili, Residenze per anziani in genere, Centri Socio Riabilitativi Residenziali e diurni, Centri di Riabilitazione e Cura per Anziani, Centri Diurni, Alloggi protetti, Appartamenti protetti, Case alloggio, Case famiglia, Centri di accoglienza, Centri cottura; -----

b) la gestione di servizi inerenti l'assistenza infermieristica e alla persona, socio sanitaria, l'animazione, la riabilitazione ad anziani, portatori di handicap sia diurna che notturna, a domicilio o presso Ospedali, Case di cura, Case di riposo, RSA, CRA e comunque l'assistenza in genere; -----

c) la gestione di servizi inerenti l'assistenza generica e specialistica da prestare agli anziani, alle persone disabili e ad altri soggetti che si trovino in situazioni particolari di bisogno in relazione alle loro limitate capacità psichiche o motorie; -----

d) attività Sociali, ricreative ed educative per anziani, minori di età e disabili;

e) la gestione di strutture in genere di accoglienza per persone autosufficienti e non autosufficienti; -----

f) la gestione di servizi inerenti l'assistenza domiciliare generica e specialistica; -----

g) la gestione di centri di riabilitazione, centri socio riabilitativi residenziali e diurni, centri diurni ed altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita; -----

h) la gestione di servizi integrati in case per anziani, residenze protette, centri di riabilitazione, centri diurni, ospedali pubblici e privati ed in altre strutture finalizzate, in genere, al miglioramento della qualità della vita; -----

i) nell'ambito e con particolare riferimento alle attività di cui ai punti da a) ad l) la cooperativa potrà: -----

* acquisire, progettare, realizzare ed utilizzare domini, siti web e portali; --

* progettare, produrre, sviluppare programmi software anche per la produzione e sviluppo di siti web; -----

* produrre servizi relativi ad applicazioni su reti telematiche; -----

* tutte le attività accessorie e connesse alle precedenti. -----

Tutte le attività sopra descritte potranno essere svolte direttamente e/o in appalto, convenzione, accreditamento con Enti pubblici e privati in genere. --

Le attività di cui al presente oggetto Sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia e restando in ogni caso escluso l'esercizio di attività professionali riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. -----

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. o attraverso Consorzi, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiede-

re ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. -----

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale. -----

In particolare, la cooperativa potrà assumere rappresentanze per le causali di cui sopra e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e tutti gli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà assumere anche, quote, partecipazioni in altre società, imprese, anche sociali, consorzi e associazioni aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, e prestare garanzie di ogni tipo, anche a favore di terzi, purché tali attività siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate. -----

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è, pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. -----

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente statuto. -----

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari e altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia. -----

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. -----

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. --

TITOLO III

SOCI LAVORATORI

VII REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e, in particolare, coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. -----

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa. -----

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. -----

Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11 della menzionata l. n. 381 del 1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di

contribuire a migliorarne lo sviluppo. -----
Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche e affini a quella esercitata dalla cooperativa e in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. -----

VIII AMMISSIONE NUOVI SOCI -----

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: -----

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, data di nascita e residenza e indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.); -----
- b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta degli amministratori; -----
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. VII del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione; -----
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. VII del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista. -----

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dagli amministratori. -----

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. -----

Ai sensi dell'art. 2528, comma 4, cod. civ., qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. -----

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

IX DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI -----

I soci lavoratori sono obbligati: -----

- a) al versamento delle azioni sottoscritte; -----
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea; ---
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dagli am-

ministratori; -----
d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----

I soci lavoratori, inoltre: -----

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima; -----

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta; -----

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. -----

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. --

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative. -----

X TRASFERIMENTO DELLE AZIONI -----

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da azioni, che sono sempre nominative. -----

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori. -----

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.). -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. -----

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale. -----

In caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi, a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai discendenti e da società controllate o controllanti ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., spetta agli altri azionisti il diritto di prelazione. Pertanto, l'azionista che intende trasferire a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti gli azionisti risultanti dal libro soci, mediante lettera raccomandata A.R., ovvero posta elettronica certificata, inviata all'indirizzo di ciascuno di essi indicato nello stesso libro;

la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. -----

Gli azionisti destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire all'azionista offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R., ovvero mediante posta elettronica certificata, spedita non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione. -----

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 cod. civ.. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, l'azionista cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del trasferimento in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione di prelazione. -----

Ai fini del presente articolo, valgono le seguenti definizioni: -----

a) per "azioni" si intendono azioni e diritti di opzione spettanti in caso di aumento del capitale sociale a pagamento; -----

b) per "trasferimento" si intendono tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento in società o altro ente, la dazione in pagamento e la donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, gli azionisti acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata, in mancanza di accettazione del valore indicato, a pena di inefficacia della comunicazione, dall'azionista intenzionato ad alienare, dall'arbitratore in seguito meglio specificato. -----

L'intestazione a società fiduciaria e la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. Qualora il prezzo o il valore indicato nella comunicazione di prelazione sia ritenuto eccessivo rispetto al valore effettivo della partecipazione, ciascun azionista destinatario della comunicazione potrà, a proprie spese, richiedere al tribunale del luogo in cui la società ha sede, con richiesta da comunicare altresì nel termine sopra fissato per l'esercizio della prelazione all'azionista offerente, la nomina di un arbitratore incaricato di stabilire il prezzo di cessione. Nell'effettuare la propria determinazione, l'arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore degli azionisti aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 10% (dieci per cento) del prezzo offerto dal potenziale acquiren-

te, il trasferimento a favore degli azionisti aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) del prezzo offerto dal potenziale acquirente, l'azionista che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero posta elettronica certificata, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove l'offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore. -----

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società. -----

XI PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO -----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte, o in caso di persona giuridica, per scioglimento. -----

XII RECESSO -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore: -----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro. -----

Il recesso non può essere parziale. -----

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio lavoratore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. -----

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale. -----

XIII ESCLUSIONE -----

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio lavoratore: -----

- 1) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società; -----
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; -----
- 3) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro; -----
- 4) che, se socio lavoratore di cui alla l. n. 142 del 2001, sia in possesso dei

requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge; ---

5) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; -----

6) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto; -----

7) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa; -----

8) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; -----

9) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa. -----

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. -----

Il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione di esclusione e comunicarla agli interessati; essa diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato. -----

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione. ---

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, il socio escluso può entro 8 (otto) giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione, chiedere che sull'esclusione si pronunci il consiglio di amministrazione, a tal fine convocato. -----

In ogni caso, contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione. -----

XIV DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle a essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno. -----

Il rimborso avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma. -----

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. -----

XV MORTE DEL SOCIO

Ai sensi dell'art. 2534, comma 1, cod. civ., in caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società conseguono il diritto

al rimborso delle azioni, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente art. XIV. -----

Ai sensi del citato art. 2534, comma 2, cod. civ., gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. In questo caso, se gli eredi sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune. -----

XVI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI -----

I soci cooperatori receduti o esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

XVII TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI -----

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. -----

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato. -----

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. --

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. -----

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge. -----

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. -----

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. -----

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti. -----

TITOLO IV -----

FINANZIATORI -----

XVIII SOCI SOVVENTORI -----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 l. n. 59 del 1992. -----

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche e i soggetti diversi. -----

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggio-

ranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori. -----

XIX CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI -----

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. -----

I conferimenti stessi possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. -----

Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento). -----

XX ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE ----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti: ----

a) l'importo complessivo dell'emissione; -----

b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse; ----

c) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso; -----

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al due per cento rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori. -----

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea. -----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. ----

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione. -----

XXI DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI -----

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto. -----

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. -----

Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto quale socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2538, comma 2, cod. civ.. -----

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi. --

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati in ciascuna assemblea. -----

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. -----

XXII OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI -----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità. -----

I soci sovventori sono obbligati: -----

- al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento; -----
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni a essi applicabili. -----

XXIII TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI -----

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del consiglio di amministrazione. -----

XXIV RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI -----

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dagli artt. 2437 ss. cod. civ.. ---
 Ai soci sovventori spetta, inoltre, il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni. -----

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del presente statuto. -----

XXV POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA -----

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 l. n. 59 del 1992. -----

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. -----

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato. -----

Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento). -----

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti e ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori. -----

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale. -----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. -----

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale. -----

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati: -----

- al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione; -----
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmen-

te adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni a essi applicabili.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

XXVI PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento), nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento);
- d) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci cooperatori e dai soggetti diversi;
- e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- g) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio;
- h) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, cod. civ..

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente punto g) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci lavoratori.

XXVII ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli amministratori, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei

novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni. Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. -- L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli artt. 4 e 5 l. n. 59 del 1992. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristoro ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale e in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 cod. civ.. -----

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente. -----

XXVIII DESTINAZIONE DELL'UTILE -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo: -----

- a) una quota non inferiore al trenta per cento alla riserva legale; -----
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge; -----
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia; -----
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; -----
 - 2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a due punti; -----
 - 3) ai possessori di strumenti finanziari partecipativi - siano essi soci cooperatori o soggetti diversi dai soci cooperatori - in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1); -----
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; -----
- f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori; -----
- g) quanto residua alla riserva straordinaria. -----

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili. -----

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provve-

duto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio. -----

TITOLO VI -----

GOVERNO DELLA SOCIETA' -----

XXIX ORGANI SOCIALI -----

Sono organi della società: -----

- a) l'assemblea dei soci; -----
- b) il consiglio di amministrazione; -----
- c) l'organo di controllo, se nominato; -----
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa. -----

SEZIONE I -----

ASSEMBLEA -----

XXX CONVOCAZIONE -----

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. -----

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro: -----

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; -----
- b) pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; -----
- c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci. -----

L'avviso di convocazione deve anche contenere per esteso la deliberazione proposta. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. -----

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro giorni dalla data della presentazione della richiesta. -----

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. -----

XXXI ASSEMBLEA ORDINARIA -----

L'assemblea ordinaria delibera su ogni materia attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza. -----

- In particolare, l'assemblea ordinaria: -----
- approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo; -----
 - approva il bilancio sociale redatto ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017; -----
 - determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche; ---
 - determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale; -----
 - nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;/nomina un sindaco, ovvero i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca; -----
 - conferisce e revoca, sentito l'organo di controllo, l'incarico di revisore legale dei conti e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
 - delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ex art. 2409 bis cod. civ., se nominato; -----
 - approva i regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 cod. civ.; -----
 - delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dagli amministratori in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare; -----
 - delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia; -----
 - delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge; -----
 - delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa; -----
 - delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto; -----
 - approva annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione delle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa. -----

XXXII ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. -----

XXXIII QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -----

- L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita: -----
- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci; -----
 - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci interve-

nuti o rappresentati, aventi diritto al voto. -----

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. -----

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. -----

L'intervento in assemblea può avvenire anche per corrispondenza o mediante audio o video conferenza o altri mezzi di telecomunicazione; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati e l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. -----

XXXIV INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA -----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte. -----

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. -----

Ciascun socio sovventore avrà diritto a un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto. -----

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto. -----

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. -----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa. -----

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali. -----

XXXV PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. -----

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio. -----

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. -----

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio. -----

XXXVI ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA -----

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi. -----

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale. -----

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. -----

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società. -----

----- **SEZIONE II** -----

----- **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

XXXVII NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA -----

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri ed eletto dall'assemblea, tutti in possesso dei requisiti di legge. -----

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

Tutti i membri del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, cod. civ.. -----

Il consiglio di amministrazione dura in carica per 3 (tre) esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. -----

Gli amministratori non potranno essere eletti per più di tre mandati consecutivi. -----

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea. -----

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'art. 2381 cod. civ., anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. -----

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo con la periodicità di .. sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. -----

Il consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della so-

cietà. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione. -----

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società. -----

XXXVIII COMPETENZA E RIUNIONI -----

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto. -----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. -----

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. -----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante i seguenti mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. -----

Le votazioni sono palesi. -----

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. -----

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. -----

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dall'organo di controllo, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti. -----

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. -----

XXXIX SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI -----

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ., purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea. -----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

XL PRESIDENTE -----

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. -----

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, non possono assumere la presidenza della cooperativa i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3, del citato d.lgs. n. 112 del 2017. -----

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi. -----

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. ---

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente. -----

SEZIONE III -----

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

XLI ORGANO DI CONTROLLO -----

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. ----

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. -----

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. -----

I sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili. -----

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge. -----

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio. -----

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis cod. civ.. -----

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 cod. civ.. -----

Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), cod. civ.. -----

Il collegio sindacale può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nel

caso previsto dall'art. 2409 bis, comma 2, cod. civ. -----

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. -----

La riunione potrà svolgersi, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati. -----

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. -----

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. -----

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge; può, altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. -----

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. -----

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici; di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. -----

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. -----

La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 cod. civ. può essere promossa da almeno un decimo dei soci. -----

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 2477 cod. civ., la società non avrà organo di controllo, salva contraria decisione dei soci. -----

XLII REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti, ovvero da sindaci, o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia. -----

L'incarico è conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo. L'assemblea determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico. -----

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico. -----

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge ed, eventualmente, anche mediante scambi di informazioni con l'organo di controllo: -----

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; -----

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti e

seguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; -----
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. -----

TITOLO VII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

XLIII SCIoglIMENTO

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. -----

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. -----

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; -----

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; -----

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. -----

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. -----

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere. --

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine: -----

a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati; -----

b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati; -----

c) il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati; -----

d) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi; -----

e) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata. -----

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

XLIV CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso o esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società e i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un arbitro

unico da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale del luogo ove la cooperativa ha sede, su istanza della parte più diligente. -----

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico. -----

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa. -----

La parte che ricorre all'arbitrato dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti. -----

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso. -----

XLV SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO -----

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura del consiglio di amministrazione, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, cod. civ.. -----

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 4, d.lgs. n. 112 del 2017, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento, o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della cooperativa sociale, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., a pena di annullabilità delle relative decisioni:

- le società costituite da un unico socio persona fisica; -----

- gli enti con scopo di lucro; -----

- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni. -----

XLVI DOMICILIO -----

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la cooperativa, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale. ----

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica. -----

F.to ZUMBO ANGELICA ISABELLA -----

F.to STEFANO MAZZETTI NOTAIO -----